

Invalidità civile – Condizione di cieco assoluto - Mancata equiparazione ai grandi invalidi di guerra affetti dalla medesima patologia ai fini del c.d. assegno di superinvalidità – Supposta disparità di trattamento – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Processo civile – Ricorso in tema di prestazioni previdenziali – Questione interpretativa che non incide sulla spettanza della prestazione - Necessità di preventiva proposizione di domanda amministrativa – Non Sussiste.

Processo civile – Domanda di condanna in materia previdenziale – Mancata indicazione di adeguati parametri di riferimento per il calcolo del trattamento previdenziale richiesto - Indeterminatezza dell'oggetto della domanda – Nullità del ricorso introduttivo.

Tribunale di Milano – 27.11.2017 n. 2950 – Dr.ssa Ravazzoni- C.F.V. (Avv.ti Verzini, Bosco) – INPS (Avv. Vivian).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 429/1991, nella parte in cui non attribuisce anche agli invalidi civili assoluti il c.d. assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra affetti dalla medesima patologia.

In tema di prestazioni previdenziali, l'azione giudiziaria non deve essere preceduta dalla domanda amministrativa all'ente erogatore della prestazione, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge.

È nullo il ricorso introduttivo, per indeterminatezza della domanda di condanna, in caso di mancata indicazione nella stessa di adeguati parametri di riferimento per il calcolo del trattamento previdenziale richiesto.

FATTO - Con ricorso trasmesso in via telematica il 23 maggio 2017, C.F.V. ha convenuto in giudizio INPS avanti il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire, a causa della sua condizione di cieco assoluto, la medesima indennità di accompagnamento goduta dai grandi invalidi di guerra in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto dall'art. 1 comma 1 L. 236/2000, e la conseguente condanna dell'INPS a corrispondere le somme maturate conseguentemente a tale equiparazione con decorrenza dal 14.7.11.

A sostegno di quanto rivendicato la ricorrente ha assunto di essere titolare - a causa della propria condizione di cieco civile assoluto - dei seguenti benefici:

della pensione di cui agli artt. 7 e 8 della L. 66/1962,

dell'indennità di accompagnamento in misura uguale all'importo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'art. 21 comma 1 D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 a favore di invalidi e mutilati di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità di cui alla tabella E annessa al decreto, tra le quali è compresa la cecità assoluta.

La ricorrente ritiene tuttavia di avere diritto, in conseguenza dell'equiparazione di tale indennità a quella percepita dai grandi invalidi di guerra, alla prestazione assistenziale con liquidazione adeguata all'importo del c.d. assegno di superinvalidità previsto dall'art. 3 comma 1 L. 236/2000 per i grandi invalidi di guerra affetti, tra l'altro, dalle invalidità di cui alla lett. A n. 1 della tabella E.

Chiede pertanto al tribunale di introdurre questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 L. 31.12.91 n.429 in relazione all'art. 3 Cost.

Si è costituito ritualmente in giudizio INPS, eccependo - in via preliminare - la improcedibilità del ricorso in quanto non preceduto da domanda amministrativa e la nullità dello stesso per genericità e indeterminatezza della domanda. Si è poi opposto alla eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina richiamata, rilevando che l'assegno integrativo c.d. di superinvalidità riconosciuto ai grandi invalidi di guerra in condizioni di cecità assoluta previsto dalla L. 236/2000 non realizza una disparità di trattamento stante la differenza dei presupposti che sono alla base dello stato invalidante di cecità, richiamando la giurisprudenza di legittimità di cui alle sent. Cass. 15348/2004, 7089/2001)

Alla udienza del 14.11.2017, invitate le parti a discutere anche in relazione alla nullità del ricorso, ha deciso come dispositivo pubblicamente letto.

DIRITTO - Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso per omessa domanda amministrativa. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che " in tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve esser preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo" (Cass. 14.04.2015 n. 7710).

Manifestamente infondata, a parere del decidente, è poi l'eccezione sollevata da parte ricorrente di illegittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 1 comma 1 della L. 429/91, nella parte in cui non attribuisce anche agli invalidi civili assoluti il c.d. assegno di superinvalidità attribuito ai grandi invalidi di guerra affetti dalla medesima patologia.

Con l'art. 1 della L. 429/91 il legislatore ha equiparato l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti all'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante, tra gli altri, ai ciechi di guerra, stabilendo:

"1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della L. 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della L. 10 ottobre 1989, n. 342, per

l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra".

L' art. 21 comma 3 del D.P.R. 915/78, ha attribuito, inoltre, alle sole persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra un ulteriore beneficio, stabilendo che "Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo [della Tabella E - ndr.] e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1 [della Tabella E - ndr.], possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento ...".

Da ultimo la L. 236/2000 all'art. 3 comma 1 ha unificato gli assegni di cui all'art. 21 sopra riportato, prevedendo che:

"ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis, numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 21 del citato testo unico e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni".

L'art. 3 comma 3 L. 236/2000 prevede anche in questo caso l'applicazione del meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno di superinvalidità.

Parte ricorrente ha eccepito la ingiustificata diversità di trattamento attribuita ai ciechi civili e ai ciechi assoluti per invalidità di guerra rilevando che entrambe queste categorie di persone sono affette dalla medesima patologia e, in quanto tali, necessitano dello stesso tipo di assistenza e che identico è lo scopo delle prestazioni assistenziali stabilite dal legislatore.

Il giudice ritiene di non poter aderire a tale ricostruzione ma di doversi attenere ai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con ordinanza 487/ 88, laddove ha affermato: " La situazione di invalido civile non può considerarsi omogenea rispetto a quella di invalido di guerra, in quanto nel secondo caso il fatto invalidante scaturisce da eventi bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi di invalidità civile. Conseguentemente, la mancata estensione agli invalidi civili, totalmente inabili e non deambulanti, dell'assegno integrativo previsto dall'art. 6, D.P.R. n. 834 del 1981, non viola il principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n.18)".

Agli stessi principi si è attenuta anche la Corte di Cassazione, che con consolidata giurisprudenza (sentenza n.14610/2014,7309/2009;8204/2009) e, da ultimo, con sentenza 25553/2016 ha posto in evidenza che "l'equiparazione della misura base dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra non comporta l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile"

Ad identica conclusione deve pervenirsi con riferimento alla previsione della L. 236/2000, che si è limitata a sostituire gli assegni integrativi di cui all'art. 21 D.P.R. 915/78, con l'unica prestazione dell'assegno di superinvalidità, non modificando la natura della prestazione. Deve, infine, per completezza di motivazione, essere rilevata la nullità, per indeterminatezza, della domanda di condanna.

Come noto, la nullità ricorso introduttivo del giudizio ricorre allorché siano del tutto omessi o risultino totalmente incerti -sulla base dell'esame complessivo dell'atto- il "*petitum*" e la "*causa petendi*" (Cassazione civile sez. lav., 30 dicembre 1994, n. 11318).

Tali principi vanno applicati anche nelle le cause in materia previdenziale, soggette alle medesime preclusioni e decadenze previste dal legislatore per il rito del lavoro. Nel caso di specie la ricorrente ha affermato in ricorso la propria titolarità, in quanto cieco civile assoluto, dell'indennità di accompagnamento ex art. 406/1968, senza indicare quale fosse il trattamento assistenziale effettivamente percepito e quello loro spettante in virtù della prospettata spettanza dell'assegno di superinvalidità e si è limitata a richiamare una serie di disposizioni che non consentono di calcolare adeguatamente le indennità richieste.

Deve pertanto dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo relativamente alla domanda di condanna per mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 414 c.p.c., in quanto l'attrice non ha fornito adeguati parametri di riferimento per il calcolo del trattamento previdenziale richiesto e senza neppure indicare la somma complessivamente rivendicata, non consentendo così al giudice di avere gli elementi necessari per la decisione o una adeguata contestazione da parte dei convenuti sulla base del principio del contraddittorio.

Sussistono peraltro giusti motivi attesa la complessità della normativa in questione per compensare le spese di lite.

(*Omissis*)
